# REGOLAMENTO (CEE) N. 1372/89 DELLA COMMISSIONE

**del 19 maggio 1989**

**che fissa, per la campagna 1989/1990, il prezzo d'acquisto minimo dei limoni consegnati all'industria e l'importo della compensazione finanziaria concessa dopo la loro trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, che prevede misure particolari intese a favorire la commercializzazione dei prodotti trasformati a base di limoni (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1124/89 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77, il prezzo minimo che i trasformatori devono pagare ai produttori è calcolato in base al prezzo d'acquisto della categoria di qualità II, maggiorato del 5 % del prezzo di base ; che, onde agevolare le operazioni, occorre tener conto per tale calcolo della media dei prezzi di base e d'acquisto fissati per la campagna 1989/1990 con regolamento (CEE) n. 1120/89 del Consiglio (3) ;

considerando che a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77, la compensazione finanziaria non può superare la differenza tra il prezzo d'acquisto minimo di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento e i prezzi praticati per la materia prima nei paesi terzi produttori ;

considerando che, a norma dell'articolo 119, punto 2, e dell'articolo 305, punto 2 dell'atto di adesione, dopo il primo ravvicinamento dei prezzi il prezzo minimo applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo viene ravvicinato al prezzo minimo comune in base al meccanismo di cui agli articoli 70 e 238 dell'atto medesimo, mentre la compensazione finanziaria applicabile rispettivamente in Spagna e Portogallo al momento di ciascuna fase di ravvicinamento è quella della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, diminuita eventualmente della differenza esistente tra il prezzo minimo comune e il prezzo minimo applicabile in Spagna ovvero in Portogallo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per la campagna 1989/1990 il prezzo minimo di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti :

*(in ECU per 100 kg netti)*

| Spagna | Portogallo | Altri Stati membri |
|---|---|---|
| 15,22 | 15,49 | 19,53 |

2. Il prezzo minimo è fissato per la merce in partenza dai centri di condizionamento dei produttori.

*Articolo 2*

Per la campagna 1989/1990 l'importo della compensazione finanziaria di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/77 è fissato ai livelli seguenti :

*(in ECU per 100 kg netti)*

| Spagna | Portogallo | Altri Stati membri |
|---|---|---|
| 7,37 | 7,64 | 11,68 |

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1989.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

(1) GU n. L 125 del 19. 5. 1977, pag. 3.
(2) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 28.
(3) GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 14.